



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale e-mail: nazionale@conapo.it sito internet www.conapo.it Roma, 24 Agosto 2020

165 MILIONI – DEPOSITATI AL SENATO TUTTI E 7 GLI EMENDAMENTI PROPOSTI DAL CONAPO ! (6 DICHIARATI AMMISSIBILI E 1 INAMMISSIBILE)

**invito a tutti i sindacati a valutare le proposte migliorative del CONAPO
e a esprimerne il formale sostegno presso Governo e Maggioranza**

Colleghi, come è noto oggi sono ripresi i lavori in Commissione al Senato per la conversione in legge del D.L. 76/2020, il cosiddetto decreto semplificazioni che contiene la **distribuzione di 164,5 milioni per la armonizzazione delle retribuzioni dei Vigili del Fuoco con quelle degli appartenenti alle Forze di Polizia**. Dal 1° settembre il provvedimento arriverà in aula al Senato e poi passerà alla Camera dei Deputati, probabilmente blindato con voto di fiducia, per essere convertito in legge entro il 14/09/2020. [Come CONAPO abbiamo chiesto talune modifiche, ormai possibili solo mediante emendamento](#). Gli emendamenti di natura parlamentare depositati entro il 6 agosto e ammessi alla discussione sono i seguenti:

- 1) di imporre per legge un **vincolo per armonizzare anche il trattamento accessorio** con particolare riferimento alle **indennità per il lavoro notturno e festivo**, utilizzando a questo scopo tutti i fondi disponibili compresi quelli per il monte ore straordinari, quindi 25 milioni;
- 2) di istituire un **“assegno di armonizzazione ad esaurimento” per il personale “più anziano”** (coloro che nel 2022 avranno già superato i 17 anni di servizio) per garantire anche a loro la completa armonizzazione della retribuzione fissa che nella proposta dell' amministrazione risulta essere lievemente inferiore a quella degli appartenenti alle Forze di polizia. Per fare questo servono ulteriori 5,2 milioni di euro all' anno che il CONAPO ha chiesto di prendere dagli 8 milioni destinati agli impiegati;
- 3) al **personale direttivo che espleta funzioni operative** non è stato riconosciuto il medesimo trattamento retributivo del Vice Questore Aggiunto e del Vice Questore di Polizia, poiché l'art. 20 ha armonizzato tale personale al ribasso equiparandolo al Commissario di Polizia. Il CONAPO ha chiesto riconoscere a detto personale **lo stipendio dirigenziale al compimento dei 16 e 26 anni di servizio come avviene per il personale direttivo delle Forze di Polizia;**
- 4) di **ridurre da 5 a 2 anni il periodo obbligatorio di permanenza nella sede di prima assegnazione,** garantendo comunque una ulteriore deroga e priorità al personal residente;
- 5) di estendere anche ai Vigili del Fuoco la possibilità di vedersi **anticipare le spese sanitarie per infortuni avvenuti in servizio** come già avviene in polizia e nelle forze armate;
- 6) di dare la possibilità di primo **inquadramento anche in soprannumero al personale elisoccorritore** dei vigili del fuoco.

Non è stato invece ammesso l'emendamento richiesto dal CONAPO per istituire un vero **Ruolo Tecnico del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco** che integri anche il personale dei Ruoli informatici e coadiuvi i Ruoli Operativi come avviene nella Polizia di Stato;

Siccome l' **unica possibilità di migliorare il decreto è quella di far approvare questi emendamenti**, invitiamo tutti i sindacati a valutare l'utilità di queste concrete modifiche migliorative e, se ritenute valide, a scrivere formalmente al Governo e ai Parlamentari **affinché vengano fatti propri anche dalla maggioranza** invece di [continuare con le tecniche di distrazione](#). **Alleghiamo gli emendamenti chiesti dal CONAPO che saranno ammessi alla discussione al Senato.**

CONAPO NAZIONALE

**PROPOSTA CONAPO DI EMENDAMENTO ALL' ART. 20 DEL D.L. N. 76/2020
ARMONIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO ACCESSORIO DEL
PERSONALE OPERATIVO (INDENNITA' LAVORO NOTTURNO E FESTIVO)
UTILIZZANDO RISORSE FONDO AMMINISTRAZIONE + STRAORDINARI
SOTTO GLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL SENATO
E DICHIARATI AMMISSIBILI (IN ATTESA DI VOTAZIONE)**

20.11

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Gallone](#), [Masini](#), [Sicilari](#) (Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021».

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1° gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».

20.12

[Candiani](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#) (Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1° gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021».

20.13 Gasparri (Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1° gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021».

20.14 Rauti, Ruspanini, Totaro (Gruppo Fratelli d'Italia)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1° gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021».

PROPOSTA CONAPO DI EMENDAMENTO ALL' ART. 20 DEL D.L. N. 76/2020
ASSEGNO DI ARMONIZZAZIONE AD ESAURIMENTO
a compensazione del danno che l'art. 20 produce
al personale con oltre 17 anni di servizio
(onere finanziario lordo stato € 5.338.520/anno dal 2022 e poi a scalare con recupero)
UTILIZZANDO PARTE FONDI IMPIEGATI
SOTTO GLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL SENATO
E DICHIARATI AMMISSIBILI (IN ATTESA DI VOTAZIONE)

20.16 [Gasparri](#) (Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».

Conseguentemente gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.

20.17

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Gallone](#), [Masini](#), [Siclari](#) (Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».

Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.

20.18

[Candiani](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)
(Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».

Conseguentemente gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.

20.19 Rauti, Ruspanini, Totaro (Gruppo Fratelli d'Italia)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».

Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022

**PROPOSTA CONAPO DI EMENDAMENTO ALL' ART. 20 DEL D.L. N. 76/2020
ARMONIZZAZIONE RETRIBUZIONE FISSA DEL PERSONALE DIRETTIVO
STIPENDIO DIRIGENZIALE AL COMPIMENTO DEI 16 E 26 ANNI
COME FORZE POLIZIA UTILIZZANDO PARTE FONDI PER IMPIEGATI**

**SOTTO GLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL SENATO
E DICHIARATI AMMISSIBILI (IN ATTESA DI VOTAZIONE)**

20.7 [Gasparri](#) (Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo ordinario dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio senza demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Al medesimo personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che abbiano prestato servizio senza demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.».

Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono proporzionalmente ridotti sino a concorrenza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1-bis.

20.8

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Gallone](#), [Masini](#), [Siclari](#) (Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo ordinario dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio senza demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Al medesimo personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che abbiano prestato servizio senza demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.».

Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono proporzionalmente ridotti sino a concorrenza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1-bis.

20.9 Rauti, Ruspandini, Totaro (Gruppo Fratelli d'Italia)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo ordinario dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio senza demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Al medesimo personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che abbiano prestato servizio senza demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore».

Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono proporzionalmente ridotti sino a concorrenza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1-bis.».

**PROPOSTA CONAPO DI EMENDAMENTO ALL' ART. 20 DEL D.L. N. 76/2020
RIDUZIONE PERIODO OBBLIGATORIO DI PERMANENZA
NELLA SEDE DI PRIMA ASSEGNAZIONE**

**SOTTO GLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL SENATO
E DICHIARATI AMMISSIBILI (IN ATTESA DI VOTAZIONE)**

20.10 [Corbetta](#) (Gruppo MoVimento 5 Stelle)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 la parola: "cinque" è sostituita con la seguente: "due".».

20.36 [Gasparri](#) (Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni, derogabili esclusivamente in caso di posti disponibili presso la provincia di residenza riferiti alla medesima qualifica"».

20.37

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Gallone](#), [Masini](#), [Sicilari](#) (Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni, derogabili esclusivamente in caso di posti disponibili presso la provincia di residenza riferiti alla medesima qualifica"».

20.38 [Rauti](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#) (Gruppo Fratelli d'Italia)

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni, derogabili esclusivamente in caso di posti disponibili presso la provincia di residenza riferiti alla medesima qualifica"».

PROPOSTA CONAPO DI EMENDAMENTO ALL' ART. 20 DEL D.L. N. 76/2020

**ANTICIPO SPESE SANITARIE PER INFORTUNI AVVENUTI IN SERVIZIO
COME GIA' AVVIENE NELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA (NO INAIL)**

**SOTTO GLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL SENATO
E DICHIARATI AMMISSIBILI (IN ATTESA DI VOTAZIONE)**

20.39 [Gasparri](#) (Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

20.40 [Rauti](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#) (Gruppo Fratelli d'Italia)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia", sono aggiunte le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

20.41

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Gallone](#), [Masini](#), [Sicilari](#) (Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia", sono aggiunte le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

**PROPOSTA CONAPO DI EMENDAMENTO ALL' ART. 20 DEL D.L. N. 76/2020
PRIMO INQUADRAMENTO IN SOPRANNUMERO
DEL PERSONALE ELISOCCORRITORE DEI VIGILI DEL FUOCO**

**SOTTO GLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL SENATO
E DICHIARATI AMMISSIBILI (IN ATTESA DI VOTAZIONE)**

20.30

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari (Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "anche in soprannumero riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative"».

20.31 Gasparri (Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC)

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«17. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "anche in soprannumero riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico".

18. All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative"».

20.32 (Gruppo Fratelli d'Italia) [Rauti](#), [Ruspandini](#), [Totaro](#)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "anche in soprannumero riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico".

All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative"».

**PROPOSTA CONAPO DI EMENDAMENTO ALL' ART. 20 DEL D.L. N. 76/2020
ISTITUZIONE RUOLO TECNICO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
(AL PARI DEL RUOLO TECNICO DELLA POLIZIA DI STATO)**

**SOTTO GLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL SENATO
E **DICHIARATI PURTROPPO INAMMISSIBILI** PERCHE FUORI MATERIA
NON SARANNO MESSI IN VOTAZIONE**

20.0.4 Gasparri (Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

(Delega al Governo per l'istituzione del ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di potenziare i servizi di soccorso pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con personale del ruolo informatico preposto alle funzioni per l'informatica e le telecomunicazioni, da impiegarsi a Integrazione del soccorso pubblico e delle emergenze anche mediante mobilitazione; tale ruolo tecnico, nella sua articolazione dovrà altresì ricomprendere mansioni degli omologhi ruoli operativi di provenienza del personale giudicato "parzialmente idoneo ai servizi operativi" dalle competenti commissioni medico ospedaliere nonché consentire la possibilità di inquadramento per il personale già transitato nei ruoli non operativi per inidoneità permanente al servizio operativo, in possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il ruolo;

b) status giuridico, ordinamento, carriere, contenuti del rapporto di impiego, requisiti psicofisici, tutela economica, pensionistica e previdenziale del personale appartenente all'istituendo "ruolo tecnico" seguono la specificità lavorativa di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 secondo logiche legate al grado di correlazione ai servizi operativi. Al personale di cui alla lettera a) è attribuita la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza, in analogia alle corrispondenti qualifiche del personale che espleta funzioni operative. Con Decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei Vigili del Fuoco, sono definiti i requisiti psico-fisici, i percorsi formativi e la consistenza organica, relativi all'istituendo ruolo tecnico.

c) in fase di prima applicazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei previsti requisiti psicofisici e la disponibilità a frequentare apposito corso di formazione, è data facoltà al personale informatico dei ruoli tecnico-professionali di cui al Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, compreso il personale operativo transitato nei ruoli tecnico-professionali per inidoneità permanente al servizio operativo, di essere reinquadrati nell'istituendo ruolo tecnico di cui alla lettera a).

d) per le risorse finanziarie occorrenti, nel limite di euro 2 milioni all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione di un numero finanziariamente equivalente

del monte ore di straordinario indicato al comma 3 dell'art. 20, al fine di attuare misure di armonizzazione del trattamento retributivo con quello del corrispondente personale del ruolo tecnico della Polizia di stato».

20.0.5 Rauti, Ruspanini, Totaro (Gruppo Fratelli d'Italia)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

(Delega al Governo per l'istituzione del ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di potenziare i servizi di soccorso pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con personale del ruolo informatico preposto alle funzioni per l'informatica e le telecomunicazioni, da impiegarsi a Integrazione del soccorso pubblico e delle emergenze anche mediante mobilitazione; tale ruolo tecnico, nella sua articolazione dovrà altresì ricomprendere mansioni degli omologhi ruoli operativi di provenienza del personale giudicato "parzialmente idoneo ai servizi operativi" dalle competenti commissioni medico ospedaliere nonché consentire la possibilità di inquadramento per il personale già transitato nei ruoli non operativi per inidoneità permanente al servizio operativo, in possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il ruolo;

b) status giuridico, ordinamento, carriere, contenuti del rapporto di impiego, requisiti psicofisici, tutela economica, pensionistica e previdenziale del personale appartenente all'istituendo "ruolo tecnico" seguono la specificità lavorativa di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 secondo logiche legate al grado di correlazione ai servizi operativi. Al personale di cui alla lettera a) è attribuita la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza, in analogia alle corrispondenti qualifiche del personale che espleta funzioni operative. Con Decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei Vigili del Fuoco, sono definiti i requisiti psico-fisici, i percorsi formativi e la consistenza organica, relativi all'istituendo ruolo tecnico;

c) in fase di prima applicazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei previsti requisiti psicofisici e la disponibilità a frequentare apposito corso di formazione, è data facoltà al personale informatico dei ruoli tecnico-professionali di cui al Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, compreso il personale operativo transitato nei ruoli tecnico-professionali per inidoneità permanente al servizio operativo, di essere reinquadrati nell'istituendo ruolo tecnico di cui alla lettera a).

2. Per le risorse finanziarie occorrenti, nel limite di euro 2 milioni all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione di un numero finanziariamente equivalente del monte ore di straordinario indicato al comma 3 dell'articolo 20, al fine di attuare misure di armonizzazione del trattamento retributivo con quello del corrispondente personale del ruolo tecnico della Polizia di stato».